SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

(85ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » **(1825)** *(D'iniziativa dei deputati Valiante ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1250, 1253
FENOALTEA 1250
FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . . . 1250
MARIS 1250
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1250, 1251
SERRA 1251

Discussione e approvazione:

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » **(1827)** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE 1254, 1255, 1257, 1262, 1265
COPPOLA 1261
FILETTI 1256, 1260, 1265
FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . 1254, 1260 1265
LUGNANO . . . . . *Pag.* 1255, 1259, 1260
MARIS 1261
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 1257, 1259, 1260, 1261 1262, 1265
PICCOLO 1256, 1262
SALARI 1262
TOMASSINI 1260
ZUCCALÀ 1257, 1260, 1262

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Lugnano, Maris, Montini, Piccolo, Salari, Serra, Giglia Tedesco, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Lisi, Leone, Maccarrone Pietro, Petrone e Terracini, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valsecchi, De Vito, Cavalli, dalla senatrice Ariella Farneti e dal senatore Illuminati.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

FOLLIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (1825), di iniziativa dei deputati Valiante ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Valiante, Micheli Pietro e Boldrin: « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Follieri, di illustrare il provvedimento.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La Commissione giustizia della Camera dei deputati, nella seduta del 14 luglio 1971, ha approvato il provvedimento in esame, concernente: « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ».

Con legge 23 dicembre 1970, n. 1054, venne fissata la nuova misura dell'indennità di servizio penitenziario, spettante a decorrere dal 1° luglio 1970 al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, appartenente alle carriere direttiva ed esecutiva, nonchè al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione stessa. Rimasero escluse dal provvedimento talune categorie della carriera di concetto e del personale operaio, che pur già fruivano dell'indennità di servizio penitenziario. Nei confronti di queste categorie sussistono quindi, allo stato, ragioni di ordine equitativo, perchè l'adeguamento dell'indennità citata è stato stabilito soltanto per una parte del personale penitenziario. Col disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si tende a colmare questa lacuna.

Pertanto, con l'articolo 1, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nella tabella allegata è fissata nella misura, precisata nella tabella stessa, di lire 50.000, 40.000 o 23.000 lire mensili. La tabella prevede le carriere e le qualifiche, nonchè l'importo lordo mensile. L'indennità è pensionabile limitatamente all'importo di 15.000 lire mensili. L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere finanziario.

Nel corso del dibattito alla Commissione giustizia della Camera dei deputati venne sollevata la questione dei medici incaricati e degli insegnanti, categorie non previste nel disegno di legge in esame. La Commissione giustizia ritenne però, al fine di non procrastinare la conclusione dell'*iter* del provvedimento, di approvarlo ugualmente, sottoponendo al Governo un ordine del giorno — che il rappresentante dell'Esecutivo, onorevole Pennacchini, accettò — con il quale si invitava il Governo ad intervenire in sede amministrativa affinchè fosse considerata concretamente la possibilità di corrispondere anche ai medici incaricati e agli insegnanti una indennità mensile adeguata al provvedimento adottato.

Concludo pertanto invitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FENOALTEA. All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati pochi giorni fa, si fa fronte parzialmente a carico del bilancio dell'esercizio 1970. Desidererei chiarimenti in proposito dall'onorevole relatore o dal rappresentante del Governo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'indennità spetta a decorrere dal 1° luglio 1970. Quindi per il periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1970 può essere posta a carico dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1970. Faccio del resto presente che la Commissione finanze e tesoro ha dato il suo parere favorevole.

MARIS. Il nostro Gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge. Del resto, in

sede di discussione della legge n. 1054, noi dichiarammo che queste categorie dovevano essere incluse nel provvedimento.

Vorrei, però, per inciso, sollevare una questione di carattere generale. Non è, a nostro avviso, giusto che, nel momento in cui si determina l'erogazione di emolumenti fissi in favore di categorie di dipendenti pubblici, si stabilisca nel contempo che solo una parte di questi emolumenti siano pensionabili. Il secondo comma dell'articolo 1 recita infatti che « l'indennità — che la tabella fissa, a seconda della categoria di appartenenza, nelle misure di lire 50.000, 40.000 o 23.000 — è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili ». Perchè mai lo Stato — esso solo — avrebbe questo diritto di limitare gli emolumenti pensionabili, quando poi esso — e giustamente — è tenuto a punire qualsiasi privato si comporti nella stessa maniera? Questa è una norma sulla quale non possiamo essere d'accordo. Il nostro voto favorevole al disegno di legge non deve quindi venire inteso come nostra adesione anche a questa norma. Ci dichiariamo d'accordo sull'adeguamento dell'indennità a queste categorie, ma non sul fatto che questi emolumenti non siano totalmente pensionabili.

S E R R A . Desidererei che venisse precisato se quest'indennità potrà essere erogata in via amministrativa anche ai medici incaricati e agli insegnanti, come richiede l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, o se occorrerà un apposito disegno di legge.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole relatore e gli intervenuti nel dibattito per il favore accordato al provvedimento.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il disegno di legge in esame si collega alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, con la quale venne riconosciuta una speciale indennità, cosiddetta di rischio, a determinate categorie di appartenenti alle forze dell'ordine, comunque a coloro che avevano maggiori possibilità di incorrere in rischi del genere. In quella occasione il Ministero di grazia e giustizia, sulla base di precedenti sempre confermati secondo i quali gli appartenenti all'Amministrazione penitenziaria godevano dello stesso trattamento riservato alle forze dell'ordine, presentò un emendamento in proposito. Però, nonostante le vive insistenze del Ministero di grazia e giustizia, il beneficio non venne concesso alle categorie di cui al disegno di legge in esame. E ciò perchè, queste categorie figuravano come ragionieri e operai; si sostenne infatti, da parte delle altre Amministrazioni, che nel lavoro di queste categorie non poteva riscontrarsi quell'elemento di rischio che era preveduto dalla legge.

Io mi opposi violentemente a questa tesi, ma siccome comunque il provvedimento doveva essere varato prima di Natale, per essere in grado di accordare questa integrazione natalizia alla categoria, dovetti limitarmi a consentire, evidentemente con entusiasmo, ad un ordine del giorno con il quale il Governo si impegnava a inserire anche queste altre categorie nel provvedimento. Ho detto ciò perchè, di fronte a una opinione ormai corrente per cui gli ordini del giorno rimangono lettera morta, in questa occasione si dimostra che, invece, rimangono vivi e vengono senz'altro tenuti nel conto dovuto.

Devo ancora sottolineare che questo disegno di legge è sì d'iniziativa parlamentare, però ha l'approvazione di tutti i Ministeri interessati; ed è di iniziativa parlamentare proprio allo scopo di consentire un più rapido *iter* della legge; se fosse stato d'iniziativa governativa avrebbe richiesto un maggior lasso di tempo. In sede di presentazione di questo provvedimento noi tenemmo presente la reale situazione di questi impiegati, i ragionieri. Si chiamano ragionieri, però per il 98 per cento dei casi gli stessi direttori di carcere sono ragionieri o viceragionieri, mentre vi sono soltanto due o tre casi di direttori che hanno la qualifica di direttore, e fanno veramente i direttori; per la maggior parte fanno gli ispettori o i coordinatori, quindi sono più lontani dal rischio.

Gli operai (a parte la considerazione che nel settore femminile le guardiane delle carceri hanno la qualifica di operaie, e quindi sono allo stesso livello degli agenti di cu-

stodia) insegnano ai detenuti, stando a contatto con loro, mestieri che comprendono l'uso di strumenti di lavoro particolarmente pericolosi. Ciascun detenuto ha la possibilità di adoperare attrezzi di lavoro che possono diventare delle armi pericolose. Ecco perchè questa iniziale impostazione legislativa del rischio aveva molta più ragion d'essere per queste categorie che sono state escluse, che non per quelle che sono state comprese nel provvedimento.

E questo spiega anche il perchè del rapido *iter* della legge, che io ho seguito personalmente alla Camera, sia alla Commissione finanze e tesoro, sia soprattutto alla Commissione per la riforma burocratica, che si preoccupava di non stabilire un trattamento preferenziale nei confronti di queste categorie di impiegati dello Stato rispetto ad altri. Ed io ho spiegato che si tratta di una indennità di rischio, e non di una indennità particolare ai fini di un aumento del loro stipendio.

Questa stessa argomentazione vale a rispondere, anche in parte, a quanto ha richiesto il senatore Maris. A parte che il limite di pensionabilità è stato stabilito non da noi, ma dal provvedimento madre, che e quello che riguarda la Pubblica sicurezza (ed è stato stabilito proprio allo scopo di effettuare un regime di parità rispetto a tutte le altre categorie), si è inteso che la possibilità di pensionabilità fosse limitata soltanto a 15.000 lire, anzitutto perchè non si tratta di una integrazione di stipendio, ma esclusivamente di un compenso per un rischio che si corre; e poi perchè, per evidenti ragioni di bilancio, non si è ritenuto di potere elevare se non a 15.000 lire la pensionabilità della indennità.

Posso anche essere d'accordo con l'impostazione Maris, e cioè che qualunque provento, di qualunque natura, debba essere pensionabile. Ma abbiamo avuto due limiti: 1) la possibilità di copertura; 2) l'adeguamento con tutte le altre categorie. Quindi, in questo particolare momento, non potevamo fare diversamente da quel che abbiamo fatto.

Il problema è di più vasta portata, e la sua soluzione trascende certamente anche i limiti di competenza di questa Commissione; io credo però che a tale soluzione si dovrà necessariamente arrivare, prima o poi, nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda le altre categorie, è vero che il Governo ha accettato un ordine del giorno, all'altro ramo del Parlamento, per esaminare l'opportunità di porre allo studio l'estensione del beneficio ad altre categorie che convivono nell'ambiente carcerario, però non ha potuto accettare un ordine del giorno più impegnativo per due motivi: il primo motivo riguarda la copertura; il secondo è quello della competenza.

Infatti, per quanto riguarda gli insegnanti in modo particolare, non siamo noi competenti a stabilire l'opportunità di inserirli o meno, ma il Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente che non ha niente in contrario a che gli insegnanti vengano compresi in questo beneficio. Occorre però che il Ministero competente, cioè quello della pubblica istruzione, se ne faccia carico, e si prendano i necessari contatti tra i Ministeri interessati per stabilire se è o no il caso di estendere questo beneficio. Per gli insegnanti a me sembra che vi sia un rischio un po' più attenuato rispetto ad altre categorie di dipendenti che devono affrontare direttamente la sommossa oppure si possono trovare a contatto diretto con l'esplosione improvvisa di reazioni interne al carcere. Questo può avvenire per gli agenti, impiegati, direttori, operai. Di solito non avviene quando i detenuti sono a scuola. Però non c'è dubbio che anche per gli insegnanti esista una certa posizione di rischio.

Ancora minore è il rischio per i medici, che si trovano a contatto con detenuti malati. Tuttavia il problema è allo studio, e la Amministrazione della giustizia non ha nulla in contrario a che questa indennità venga estesa anche agli insegnanti e ai medici. A questo punto, comunque, non si capisce, perchè non si debba estenderla anche ai cappellani.

Ecco perchè, mentre dichiaro che, per quanto mi riguarda, sono favorevole alla estensione dell'indennità, devo dire che in questa sede non abbiamo competenza per potere adottare un provvedimento estensivo.

Termino ringraziando ancora i senatori per la loro adesione a questo provvedimento che sana una gravissima lacuna, una inconcepibile esclusione, e che è veramente molto atteso dalle categorie interessate, le quali — sia detto a loro lode e a lode delle loro organizzazioni di natura sindacale — si sono astenute dal proclamare scioperi o agitazioni, proprio per la fiducia particolare che hanno avuto nel Parlamento, al fine della rapida approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario Pennacchini per il suo intervento.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Possiamo senz'altro passare alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella *A*, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale indennità è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 401.573.440, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Mettiamo adesso in votazione la tabella *A* che sottopongo alla vostra attenzione:

TABELLA *A*

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA NON COMPRESO NELLA TABELLA 3 ALLEGATA ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970, n. 1054

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto	Censore dirigente di 1ª classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2ª classe e ragioniere principale; censore e primo ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria	40.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni..	23.000

(*a*) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(*b*) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*c*) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(*d*) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22 lettere *a*) e *b*) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(*È approvata*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1827)

PRESIDENTE. Passiamo ora al secondo punto dell'ordine del giorno, che comprende il disegno di legge n. 1827: « Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio ».

La parola al relatore, senatore Follieri.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il 5 gennaio 1971 venne presentato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un disegno di legge per la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia, e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio. Questo disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla IV Commissione giustizia della Camera dopo diverse sedute Il testo si compone di 12 articoli e di una tabella, nella quale sono indicati i ruoli con relativi organici per ciascun grado.

Nella relazione al disegno di legge il Governo faceva presente che le moderne metodologie introdotte nel campo della esecuzione delle pene comportavano l'incremento delle attività lavorative, ricreative, culturali e assistenziali negli istituti penitenziari, incremento che ha assunto in questi ultimi anni una ulteriore accelerazione e un più organico sviluppo. Gli onorevoli senatori sanno che oggi si è passati da un sistema prevalentemente statico, e direi di ozio, all'attuale che comporta nelle ore diurne l'uscita dei detenuti dalle celle, la distribuzione in forme frazionate in officine, laboratori, scuole e altri locali. Di qui la necessità di incrementare i posti di servizio e in genere di aumentare vigilanza e controlli. Per tutto questo, che già è in applicazione nelle carceri italiane, attuato seguendo le istruzioni emanate con sapienti circolari dal Ministero della giustizia, gli agenti sono stati costretti a maggiorare i loro turni di servizio, e hanno dovuto anche qualche volta privarsi del turno di ferie e di riposo settimanale. Era necessario quindi, e noi ne eravamo da tempo consapevoli, che si procedesse all'aumento dell'organico. L'organico del corpo degli agenti di custodia attualmente è di 12.912 unità.

Si arriverà con questo provvedimento all'aumento di circa duemila unità, o poco più, per gli agenti di custodia. Era necessario peraltro che si rivedesse anche l'organico degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del corpo degli agenti di vigilanza. Devo dire che durante i lavori della Camera si chiese, con un ordine del giorno a parte, che venissero richiamati al proprio servizio tutti gli agenti di custodia che sono distaccati presso i vari uffici giudiziari e non giudiziari. Di questo già la nostra Commissione si è occupata qualche tempo fa, quando si richiese unanimemente che il Governo provvedesse a restituire al lavoro di istituto quegli agenti che erano disseminati un po' dovunque. Anzi il Sottosegretario ci precisò, in quella occasione, quanti fossero gli agenti di custodia distaccati presso i singoli uffici.

Il provvedimento consta di 12 articoli. Con l'articolo 1 si modifica l'organico stabilito nella legge 21 agosto 1945, n. 508. Il nuovo organico è costituito da un colonnello, 2 tenenti colonnelli, 5 maggiori, 12 capitani e 22 tenenti e sottotenenti, per un complesso di 42 ufficiali. L'articolo 2 stabilisce l'età nella quale gli ufficiali possono essere collocati a riposo. L'articolo 3 integra e sviluppa l'articolo 26 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, precisando le modalità per la promozione al grado superiore. L'articolo 4 stabilisce che

un terzo dei posti in organico nel grado di sottotenente, è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato i 35 anni di età e abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica di ottimo. È, questa, una norma già in atto per la Guardia di finanza: infatti i brigadieri di questo Corpo che non abbiano superato una certa età e che abbiano il necessario titolo di studio possono partecipare a un corso per la promozione al grado di sottotenente, corso previsto anche da questo articolo 4 per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 5 prevede che ai concorsi ordinari per la nomina a sottotenente nel Corpo degli agenti di custodia possono partecipare anche gli ufficiali di complemento delle Forze armate che siano in possesso di laurea. L'articolo 6 stabilisce il nuovo organico dei sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo, che raggiunge un totale di 14.890 unità. Con l'articolo 7 viene istituito un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio, analogamente a quanto è già previsto per i carabinieri e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'articolo 8 modifica alcuni criteri per la corresponsione dell'indennità per cessazione dal servizio.

L'articolo 9 stabilisce alcune norme per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore e capitano. In merito a questo articolo va citato il quarto comma, in base al quale « per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'esercito, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia. Su questa norma di carattere transitorio — proposta dall'onorevole Vassalli — sono stati fatti dei rilievi, in quanto essa danneggerebbe coloro che hanno partecipato a concorsi precedenti.

L'articolo 10 modifica l'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, e stabilisce — finalmente! — che i brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e guardie del Corpo possono contrarre matrimonio quando abbiano compiuto i 25 anni di età. L'articolo 11 prescrive che per ogni giorno di riposo settimanale e di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le 8 ore giornaliere deve essere corrisposta una adeguata gratifica.

Nell'articolo 12 è prevista la spesa per gli esercizi 1971, 1972, 1973 e 1974. Nella tabella allegata è stabilita la progressione di sviluppo dell'organico, partendo da quello in atto al 1° gennaio 1971 sino a raggiungere, al 1° gennaio 1974, quello fissato nel disegno di legge.

Concludo invitando la Commissione ad approvare senza modifiche il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

L U G N A NO. Il quarto comma dell'articolo 9 mi lascia assai perplesso, dato che non mi pare dubbio che quanto con esso disposto danneggi coloro che hanno partecipato a concorsi precedenti. Va anche tenuto presente che nel 1966 alcuni ufficiali inferiori delle Forze armate distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia parteciparono ad un concorso per esami, a seguito dei risultati del quale passarono nel Corpo degli agenti di custodia col grado di sottotenente, nonostante avessero nelle Forze armate il grado di capitano.

Questo è un grave disagio soprattutto morale, oltre che economico. Questi ufficiali

dovettero superare un esame che comprendeva tre impegnative prove scritte e ben 14 prove orali; nonostante questo, oggi sarebbero, anzi sono effettivamente danneggiati, perchè scavalcati da questi due capitani. Non solo, ma c'è anche la chiusura ermetica, perchè nello sviluppo della carriera saranno sempre preceduti da questi o da altri. Bisognerebbe controllare se ciò è vero. Io ritengo che sia vero; d'altra parte ritengo pure che il provvedimento sia del tutto inadeguato — come è stato già detto da un deputato comunista alla Camera — ci riserviamo di aderire ad altri provvedimeni più ampi; comunque riteniamo che il provvedimento debba essere approvato rapidamente, con l'eliminazione però di questo emendamento Vassalli, perchè danneggia chi ha partecipato al concorso per esami, cioè all'articolo 9 bisognerebbe sopprimere la parte che riguarda la deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963 n. 284, e che consente il concorso per titoli riservato ai capitani di complemento dell'Esercito i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge di cui stiamo discutendo si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno 7 anni di servizio nel corpo degli agenti di custodia, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

F I L E T T I . Al contenuto di questo disegno di legge sono senz'altro favorevole, perchè esso viene incontro a una esigenza che non si può negare, cioè alla necessità di procedere alla revisione e quindi all'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia. Il rilievo fatto dal senatore Lugnano mi sembra pienamente fondato, e ritengo che bisogna prescindere dai riferimenti di carattere soggettivo relativi a persone che sono interessate, o che possano ricevere nocumento da questa disposizione di carattere transitorio, e che bisogna variare questo quarto comma dell'articolo 9 con riferimenti di carattere generale. Perchè a me sembra che sia da respingere una previsione di carattere particolaristico, e cioè una eccezione alla regola. Non si vede perchè, mentre manca qualsiasi regolamentazione di carattere specifico per tutti gli altri ufficiali debba invece farsi questo soltanto per quel che riguarda i capitani. A prescindere quindi dalle conseguenze che possano derivare in danno di determinate persone o a vantaggio di altre persone dall'inclusione di questo comma dell'articolo 9, io ritengo che debba essere soppresso il comma medesimo, e che debbano, se mai, essere inserite considerazioni di carattere generale.

Comprendo che la soppressione o la modifica di questo comma apporterà delle remore all'approvazione del disegno di legge, ma ciò non può esimerci dalla doverosa esigenza di eliminare una disposizione che non è conferente con il carattere obiettivo delle norme che noi stiamo esaminando.

P I C C O L O . In merito al quarto comma dell'articolo 9 devo osservare che, indubbiamente, sembra diretto ad inserire dei casi particolari. Così come è stato formulato appare evidente che si vuole riferire a uno o più casi particolari. Infatti dice:

« Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decrto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia ».

Questa formulazione, che indubbiamente riflette casi assolutamente specifici e particolari, suscita perplessità. Anche io sarei per la soppressione di questo comma, oppure proporrei di fare una indagine approfondita per accertare la utilità di un eventuale inserimento di questa norma. La formulazione ha infatti tutte le caratteristiche di un fatto particolaristico.

Z U C C A L À . Vorrei fare una osservazione preliminare che non si riferisce alla discussione in corso, ma che tuttavia voglio sottolineare, pur con il più grande rispetto verso la Presidenza, e che propongo come motivo di riflessione per quanto riguarda i futuri lavori della Commissione. Stamattina abbiamo all'ordine del giorno due provvedimenti, un primo già approvato e il secondo che stiamo discutendo, che sono stati messi in discussione a tre giorni di distanza dall'arrivo dalla Camera, mentre abbiamo da discutere provvedimenti che giacciono da tre anni.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È stata la parte politica nelle cui file lei milita, che ha sempre protestato perchè gli agenti di custodia non fanno un giorno di riposo o di ferie. Il Ministero ha cercato di raccogliere questa giustissima esigenza e ha fatto qualche pressione perchè i due provvedimenti venissero posti al più presto all'ordine del giorno!

Z U C C A L À . Dico questo per un criterio di equità, perchè provvedimenti di carattere generale da tre anni aspettano la approvazione, mentre altri, settoriali e corporativistici vengono discussi dopo appena tre giorni. Ma a parte questo, tutto quello che è stato detto qui deriva dalla mancanza di una riflessione da parte di tutti noi, perchè non abbiamo il tempo materiale per maturare e riflettere consapevolmente e coscientemente quello che ci viene trasmesso. A parte queste premesse, in relazione a quello che è emerso, chiedo un rinvio della discussione di questo disegno di legge per consentire a tutti noi di maturare consapevolmente le cose che dobbiamo approvare. Perchè torna ad onore della nostra Commissione avere preso delle decisioni coraggiose: abbiamo riformato e bocciato leggi che pure avevano forti pressioni settoriali e corporative, perchè secondo la nostra coscienza ritenevamo che non rispondessero ad esigenze di ordine generale.

Pertanto, in considerazione anche della eccessiva sollecitudine con cui il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno, propongo che il seguito della discussione del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, in modo che ci sia consentito un momento di riflessione e che ci sia possibile assumere le necessarie informazioni in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Vassalli e approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno su precisa richiesta del sottosegretario onorevole Pennacchini, il quale aveva fatto presente l'urgenza del problema, la cui soluzione non era rinviabile a settembre senza gravi conseguenze di natura funzionale.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Debbo confessare che mi trovo un po' a disagio di fronte all'atteggiamento assunto dalla Commissione nei confronti di questo provvedimento, anche se non posso ritenere del tutto infondate talune eccezioni che sono state sollevate in questa sede. A mio avviso, infatti, non mi sembra che sia stato considerato nella giusta misura quanto sta a monte di questo provvedimento e gli sviluppi futuri che da esso possono derivare.

La questione della insufficienza del numero degli agenti di custodia si dibatte in Parlamento da non meno di 15 anni. Sono state in proposito presentate diverse proposte di legge, soprattutto nell'altro ramo del Parlamento. È opinione unanime che occorre porre rimedio il più sollecitamente possibile all'attuale stato di cose. Non vi è stata praticamente discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia nella quale non

si sia fatto cenno a questo problema. Intendendo assolvere le mie mansioni di membro del Governo non solo dietro un tavolino, ma soprattutto recandomi sul posto, mi sono potuto rendere personalmente conto della grama vita che gli agenti di custodia conducono a causa del loro numero insufficiente e del fatto che le prigioni sono quasi sempre edifici antiquati, posti in zone impervie, sottoposte a tutti gli eventi climatici. Pensate alle quattro ore di turno esterno, d'inverno, con temperature di 20-24 sotto zero, magari non seguite neanche dall'atteso riposo, perchè lo agente deve successivamente far fronte ad altri compiti. E in parecchi casi — non voglio dire la maggioranza — gli agenti di custodia, per l'insufficienza del loro numero, debbono rinunciare alle ferie estive e al riposo settimanale.

Si tratta veramente di una situazione alla quale occorre porre rimedio in maniera radicale. Il Ministero di grazia e giustizia, sollecito alle pressioni pervenutegli in proposito dal Parlamento, aveva da tempo stabilito i necessari contatti con le altre autorità competenti — non solo con il Ministero del tesoro — per l'aumento dell'organico. Il Ministero riteneva che i servizi potessero essere soddisfacentemente svolti mediante un aumento di 4.000 unità. Dopo laboriose trattative, delle quali risparmio alla Commissione i particolari, si è finalmente giunti ad ottenere un aumento di circa 2.000 unità. Questo aumento dell'organico dovrebbe permettere — ad avviso del Ministero — di risolvere il problema, anche se non al cento per cento, almeno per buona parte, facendo ricorso anche alle 1.107 unità distratte dai compiti d'istituto. Come feci presente al senatore Maris in sede di replica sullo stato di previsione della spesa, questi 1.107 agenti di custodia esercitano per l'80 per cento il lavoro di autisti e per la restante parte di scritturali, laddove manchi negli uffici giudiziari personale adeguato.

Noi, per poter sollevare gli agenti di custodia da questi compiti non di istituto, dobbiamo evidentemente sostituirli, perchè non è pensabile che non ci siano degli autisti per gli alti gradi della magistratura e per altri uffici. A questo la Magistratura resiste notevolmente, perchè ritiene che, data la particolare delicatezza delle funzioni del magistrato, e dato che spesso, anche durante i percorsi in macchina con altri colleghi, si parla di questioni che riflettono l'attività giudiziaria, sono molto più garantiti se l'autista è un militare. I militari infatti hanno sempre dato prova di particolare riservo e serietà, e inoltre hanno anche una certa disciplina che li obbliga a questo atteggiamento. Cioè i magistrati si ritengono molto più garantiti da un militare che da un civile. Noi abbiamo sempre contrastato questa tesi, perchè gli agenti di custodia devono fare gli agenti di custodia. C'è quindi in corso un disegno di legge che tende a fare assumere circa 700 civili per sostituire questi agenti di custodia distaccati. Questo problema quindi è già stato affrontato e si va risolvendo.

Discutendo all'altro ramo del Parlamento il provvedimento che oggi è all'esame di questa Commissione, il Gruppo comunista lamentò la inadeguatezza dell'aumento dell'organico, e sollevò anche l'opportunità di specializzare alcuni settori degli agenti di custodia (in modo particolare quelli che si occupano del servizio medico, e cioè gli infermieri e altri addetti ad altri servizi, come i meccanici, gli elettricisti eccetera). Il Ministero dal suo punto di vista ha voluto rappresentare la propria adesione a questa richiesta che proveniva da parte comunista, però ha dovuto in concreto esprimere il suo parere negativo perchè queste specializzazioni, o ulteriori aumenti dell'organico, avrebbero comportato il ritorno del provvedimento alla Commissione finanze e tesoro, di fronte a un Ministero del tesoro il quale aveva già dichiarato in sede di trattative che quanto previsto dal provvedimento era il massimo invalicabile, cui esso poteva concedere il suo nulla osta.

Io devo rendere atto alla sensibilità del Gruppo comunista della Camera il quale, per non ostacolare ulteriormente la realizzazione di questo urgentissimo provvedimento, e proprio perche si era reso conto delle difficoltà obiettive di bilancio che ostavano a un aumento di organico — da tut-

ti d'altra parte auspicato — ha ritirato i propri emendamenti, e ha consentito l'approvazione del provvedimento

Ho voluto citare questo episodio perchè il punto sul quale oggi la Commissione giustizia del Senato si è arenata mi pare che sia di gran lunga meno importante di quello che era stato sollevato alla Camera. Io posso essere d'accordo sulle perplessità dell'inciso all'articolo 9, inciso che il Governo aveva accettato di fronte a un responsabile atteggiamento del collega Vassalli alla Camera. Può anche essere vero che l'inciso riguarda soltanto due ufficiali, ma questi ufficiali che hanno già tutta la loro carriera di ufficiali dell'esercito, che hanno compiuto ben sette anni di servizio presso gli agenti di custodia, a un certo punto che fine avrebbero fatto? Voi vi preoccupate del lato positivo che può loro derivare da questa legge, ma non dei lati negativi che li colpirebbero se questo comma venisse eliminato. Del resto noi abbiamo la possibilità di mettere in atto delle cautele per impedire i « provvedimenti fotografie ». Costoro, per essere promossi devono fare un concorso, e il Ministero può valutare fino in fondo le loro capacità specifiche, anche in relazione agli altri aventi diritto. Ma poi c'è una norma cautelativa la quale dice che i capitani dell'esercito dichiarati vincitori del concorso di cui sopra sono iscritti dopo quelli promossi al grado di capitano in virtù della presente legge. Che cosa lamentano, in fondo, i vincitori di concorso? Che i capitani venuti dall'esercito hanno fatto una carriera molto più rapida della loro. Ma perchè noi vogliamo impedire l'approvazione di un provvedimento soltanto per questo motivo, quando questi capitani dell'esercito vengono iscritti dopo quelli che hanno partecipato al concorso? Io posso essere d'accordo con voi che forse era meglio non mettere questa clausola particolare. Però parliamoci chiaro: se oggi questo provvedimento viene respinto o solo rinviato alla Camera, esso non potrà venire riesaminato prima di settembre o ottobre; ma a settembre bisogna già avere iniziato i corsi altrimenti non si potrà ristrutturare il Corpo degli agenti di custodia. Si perderebbe, allora, un anno prezioso solo perchè si ritiene di dovere rendere giustizia (o ingiustizia) a due capitani Io vi prego di passare sopra a questa che può essere — lo riconosco — una anomalia poco simpatica.

Fin da domani, se date il vostro conforto a questa legge, il Ministero si metterà all'opera per sanare una delle situazioni più tragiche dell'amministrazione della giustizia. Io, perciò, faccio appello alla vostra comprensione per superare questa perplessità che avete, affinche confortiate con la vostra approvazione il provvedimento.

L U G N A N O . Io posso capire le ragioni per le quali il Sottosegretario chiede l'approvazione di questo provvedimento, per evitare di andare ad ottobre dell'anno venturo. Però resta un fatto: che i capitani dell'esercito, i quali fanno un concorso per esami e sono sottoposti al vaglio di una selezione rigorosissima, vengono poi degradati a sottotenenti nel momento in cui vincono il concorso. Oggi sono arrivati al grado di tenente. È giusto? Gli altri due invece vengono nominati direttamente capitani e quindi passano avanti, li sorpassano e impediscono a questi di raggiungere la vetta della carriera.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Io sono disposto ad accettare un ordine del giorno con cui il Governo si impegna ad impedire le conseguenze più pregiudizievoli.

L U G N A N O . Ma c'è un'altra cosa: è stato detto che quelli che vogliono entrare come ufficiali nel Corpo degli agenti di custodia — se fanno un concorso — devono avere la laurea in legge: allora è un vero e proprio provvedimento con fotografia!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è esatto: chiunque vuole fare un concorso deve avere la laurea; inoltre ricordo

che a questi ufficiali sono affidati, quasi esclusivamente, compiti didattici.

L U G N A N O . E infatti questi non devono esibire il titolo di studio!

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Ma proprio per questi motivi non hanno finora partecipato al concorso.

L U G N A N O . Allora vorrei sapere come, attraverso un ordine del giorno approvato dal Governo, si possa impedire un atto di oggettiva ingiustizia di cui resterebbero vittima poche persone.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ancora una volta vi ricordo che è l'intera amministrazione carceraria che attende questo provvedimento.

T O M A S S I N I . È una questione di principio: votare una legge con la consapevolezza che essa contiene delle anomalie non ritengo sia cosa opportuna; posso ammettere che per distrazione una legge possa contenere qualche anomalia, ma coscientemente non possiamo accettare un tale principio.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho cercato di dimostrare alla Commissione che non si tratta di anomalie o per lo meno non si tratta di anomalie tali da non poter figurare in una legge. In fondo si tratta di gente che, oltre ad aver fatto tutta la *routine* di ufficiale dell'Esercito, ha fatto ben sette anni nel corpo degli agenti di custodia.

F I L E T T I . Propongo formalmente di rinviare la discussione alla prossima seduta in modo da poter concordare l'ordine del giorno di cui precedentemente si è parlato. Allo stato attuale noi non siamo in grado di poter formulare un ordine del giorno in maniera tale da poter tutelare le esigenze di quel personale.

Z U C C A L À . Signor Presidente, io non sono entrato nel merito della questione, ma il mio timore è uno solo: c'è un decreto-legge del 21 agosto 1945, n. 508, secondo il quale il Corpo degli agenti di custodia fa parte delle Forze armate dello Stato e gli agenti di custodia sono equiparati, a tutti gli effetti, agli agenti di pubblica sicurezza. Tale equiparazione viene alterata e sopraffatta da questo disegno di legge; l'articolo 3 del presente provvedimento fissa le varie permanenze nel grado per essere promossi al grado successivo, permanenze che sono molto diverse da quelle attualmente vigenti nell'esercito e nella pubblica sicurezza. Ora questo personale non ha sindacato, non può organizzarsi, ha una equiparazione per legge che deve essere uguale a quella degli altri corpi armati dello Stato; quando modifichiamo questa equiparazione a danno di altri, non commettiamo una sostanziale ingiustizia? Perchè il Ministero si mette in queste condizioni che palesemente non hanno senso se c'è un principio prefissato per legge che è quello dell'equiparazione? Perchè qui un tenente colonnello deve aspettare un anno per essere promosso colonnello, mentre il suo collega dell'Esercito deve aspettarne dieci? Perchè un capitano, per essere promosso maggiore, deve aspettare in un settore quattro anni ed in un altro dieci?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Abbiamo ripetuto la stessa dizione usata per le Forze di polizia, salvo l'articolo 9 nel quale sono stati abbreviati i termini. Tutti gli altri sono esattamente gli stessi.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Vorrei aggiungere, in merito all'argomento per il quale si minaccia il rinvio all'altro ramo del Parlamento, che la norma del quarto comma per la prima copertura di posti in organico del grado di capitano in servizio permanente, vuole salvare la posizione di coloro i quali, pur essendo ufficiali d'Arma, non hanno il titolo di laurea e non hanno potuto partecipare a quel concorso, ma sono rimasti — io direi

a titolo precario — alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, inquadrati in questo ruolo fuori organico degli ufficiali di pubblica sicurezza. Ora vi è un principio, in materia di lavoro, per cui quando il periodo di lavoro di un qualunque dipendente ha raggiunto un certo limite insieme ad una certa stabilità di rapporto, si tende sempre a dare uno *status*. È questa norma particolare, che non è di privilegio tanto più che non nuoce a coloro i quali sono già inquadrati nel Corpo, tende a riconoscere uno stato giuridico che, in assoluta coscienza non possiamo negare. È indubbio che quando ci si trova di fronte a situazioni del genere alcuni interessi vengono lesi, ma ciò non si può evitare col produrre una maggiore ingiustizia che sarebbe quella di allontanare definitivamente questo personale, mettendolo in mezzo ad una strada. Quindi io credo che anche questa norma possa essere recepita come norma transitoria, procedendo all'approvazione del disegno di legge.

C O P P O L A Convengo sui motivi espressi dal rappresentante del Governo per la sollecita approvazione del disegno di legge; infatti dobbiamo tener presente che il provvedimento nella sua organicità riguarda ben 14.890 persone, tutte interessate ad un servizio che noi abbiamo convenuto sempre, in ogni occasione, fosse necessario adeguare alle nuove esigenze. Per rispondere più particolarmente ad alcune osservazioni emerse nella discussione, il provvedimento, soprattutto per quanto attiene alla carriera degli ufficiali, assume necessariamente il carattere di singolarità e di legge che si attaglia a delle persone particolari; se pensiamo che il colonnello è una sola persona, che i tenenti colonnelli sono due, che gli altri ufficiali sono di numero estremamente ridotto, è evidente che, con tutta la buona volontà possibile, non si può non evitare la fotografia di una determinata situazione. Ma di fronte a tutto il complesso che riguarda questo disegno di legge, non possiamo non tenere presente la preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo. Peraltro vorrei assicurare che, trattandosi di prima copertura — e per l'avvenire tali preoccupazioni non sussistono — anche per essa il Ministero di grazia e giustizia deve nominare una commissione giudicatrice di un concorso per titoli; se attraverso un ordine del giorno, unanimemente approvato dalla nostra Commissione, si impegna il Governo a tener conto, sia nella formazione della Commissione che nel bando di concorso, delle considerazioni emerse in questa circostanza, io credo che la salvaguardia sia sufficiente. Per tali motivi insisto perchè il provvedimento venga messo in votazione questa mattina.

M A R I S . Vorrei conoscere esattamente quali sono le funzioni dei capitani e quelle dei tenenti nell'attuale assetto e di quanto i capitani (e mi riferisco alla tabella annessa al disegno di legge), dato che questi aumentano, dal 1° gennaio 1971 al 1° gennaio 1974, di due unità per ciascun anno, mentre i tenenti e i sottotenenti restano sempre in numero di venti.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per quanto riguarda la prima domanda gli ufficiali vengono adibiti in modo particolare all'insegnamento nelle due scuole di Cairo Montenotte e di Portici e ovviamente sono in grande attesa di questo provvedimento, altrimenti a settembre non possono iniziare i loro corsi. Alcuni ufficiali — in particolare capitani — vengono adibiti al servizio di coordinamento presso gli ispettorati penitenziari regionali, i cui responsabili hanno compiti di sorveglianza e disciplina su tutta l'amministrazione penitenziaria della regione.

Se non erro (mi riservo di essere poi più preciso) attualmente due ufficiali sono adibiti a questo servizio regionale di coordinamento. Per quanto riguarda gli emolumenti, non vi è alcuna differenza di trattamento rispetto agli altri Corpi di agenti di pubblica sicurezza. Io ignoro allo stato attuale quale sia la forza effettiva suddivisa in sottotenenti, tenenti e capitani: so che vi sono un maggiore e due capitani.

Credo che i tenenti siano otto e i sottotenenti una ventina; comunque, nel giro di poche ore, posso dare al senatore Maris notizie precise sulla forza attuale.

La preoccupazione del Ministero è stata quella di adeguare gli organici in maniera tale che, via via che si aumenta alla base, si trovi riscontro nell aumento degli organici degli ufficiali, attraverso la struttura piramidale che è tipica di tutte le forze di polizia.

Z U C C A L À . A questo punto, comprendendo l'urgenza del Governo e le perplessità che sono state manifestate in Commissione, se l'onorevole Sottosegretario ci dà l'assicurazione (da raccogliere a verbale e che impegni il Governo) che non vi è disparità di trattamento tra gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia e gli ufficiali di Pubblica sicurezza e dell'Esercito, e che, nel caso tale disparità vi fosse o altra anomalia si dovesse riscontrare nella pratica, si provvederebbe subito con appositi provvedimenti, io credo che la Commissione possa anche approvare il disegno di legge soprattutto per favorire l'enorme massa degli agenti di custodia che meritano il miglior trattamento possibile. Poichè la parte degli ufficiali, che da 25 vengono elevati a 42, non può incidere a detrimento degli agenti di custodia che sono i veri protagonisti del disegno di legge e del processo cui sono delegati, pensiamo di poter provvedere sanando le situazioni con eventuali provvedimenti.

S A L A R I . Non ho altro da aggiungere a quanto così bene ha detto il senatore Zuccalà.

P I C C O L O . Mi associo anch'io alle conclusioni del collega Zuccalà.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero ringraziare la Commissione ed in particolare il senatore Zuccalà per la grande sensibilità dimostrata, di cui del resto, non ho mai dubitato. Desidero altresì dare la più ampia assicurazione che le esigenze poste in rilievo saranno valutate dal Governo, il quale non esiterà ad adottare quei provvedimenti che si invocano non appena si dovesse verificare una disparità di trattamento tra gli agenti di custodia e gli altri corpi di Polizia e all'interno dello stesso ordinamento del Corpo degli agenti di custodia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Colonnelli	N.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	5
Capitani	»	12
Tenenti e sottotenenti . .	»	22
TOTALE . . .	N.	42

E abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano

compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni 56
Tenenti colonnelli . . .	» 54
Maggiori	» 52
Capitani, tenenti e sottotenenti	» 50

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni 60
Tenenti colonnelli . . .	» 58
Maggiori	» 56
Capitani	» 55
Tenenti e sottotenenti . .	» 52 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro della difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripreso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente

è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso di laurea e abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, delle Forze armate che siano in possesso di laurea ».

(*È approvato*).

Art. 6.

L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori . .	N.	120
Marescialli capi	»	170
Marescialli ordinari . .	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri	»	1.400
Appuntati e guardie . .	»	13.000
TOTALE . . .	N.	14.890

(*È approvato*).

Art. 7.

È istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo è stabilito in 75 unità.

I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di età sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneità ad espletare mansioni di ufficio, dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento è disposto con decreto dal Ministro di grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di età.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, questa è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio quale sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio e non può conseguire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per l'impiego predetto.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio è di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di età predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel testo di cui al successivo articolo 8 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermità proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della metà.

La riduzione di permanenza può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta.

Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministro della difesa.

Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.

I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtù della presente legge.

Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.

Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di età.

F I L E T T I . Propongo la soppressione del quarto comma di questo articolo.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario alla soppressione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario all'emendamento proprio per non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 9 proposto dal senatore Filetti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 10.

A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di età.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.

(*È approvato*).

Art. 12.

Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971 sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati:

milioni 643 per l'esercizio 1971;
milioni 1.285 per l'esercizio 1972;
milioni 2.008 per l'esercizio 1973;
milioni 2.727 per l'esercizio 1974.

All'onere di lire 643.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

GRADI	Organico dal 1° gennaio 1971	Organico dal 1° gennaio 1972	Organico dal 1° gennaio 1973	Organico dal 1° gennaio 1974
RUOLO DEGLI UFFICIALI				
Colonnello	—	1	1	1
Tenente colonnello	1	1	2	2
Maggiore	3	4	5	5
Capitano	6	8	10	12
Tenente e sottotenente	20	20	20	22
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI DEGLI APPUNTATI E DELLE GUARDIE				
Maresciallo maggiore	113	115	118	120
Maresciallo capo	157	161	166	170
Maresciallo ordinario	181	188	194	200
Brigadieri e vicebrigadieri	1.125	1.200	1.300	1.400
Appuntati e guardie	11.781	12.167	12.583	13.000
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI PER MANSIONI DI UFFICIO	19	38	56	75

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI